



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2023, proposto da

Nicolò Viceconti, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Avolio, Lorenzo De Gregoriis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Accademia di Belle Arti Statale di Verona, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale del 13/09/2023, contenente la graduatoria finale di merito con i punteggi assegnati ai candidati ammessi al Corso di Nuove Tecnologie dell'arte, conosciuto il 6 novembre 2023;

nonché di ogni atto connesso, consequenziale e/o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 il dott. Andrea Orlandi e rinviato al verbale di causa quanto alla presenza dei difensori delle parti;

PREMESSO che:

- l'Accademia di Belle Arti di Verona ha indetto per l'anno accademico 2023-2024 una selezione per la formazione della graduatoria di sessanta candidati da ammettere al primo anno del corso di Nuove tecnologie dell'arte;

- il sig. Nicolò Viceconti ha partecipato alla selezione, si è collocato al centoquattresimo posto della graduatoria ed è risultato "ammesso con riserva";

- il sig. Viceconti ha impugnato a mezzo del ricorso al T.A.R. Veneto R.G. n. 1068/2023 il provvedimento dell'Accademia di Belle Arti di Verona 21 settembre 2023 prot. n. 6678 recante la graduatoria degli ammessi al corso;

- il Consiglio di Stato, con la sentenza 1 febbraio 2024 n. 1047, ha accolto l'appello proposto avverso la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1833/2023 di rigetto del ricorso R.G. n. 1068/2023, ha disposto il rinvio al Tribunale competente ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm. e ha confermato, per ulteriori trenta giorni, la misura cautelare, accordata con precedente decreto presidenziale, consistente nell'ammissione con riserva (e in soprannumero) alle attività didattiche e alla frequentazione dei corsi dell'Accademia;

- con il successivo ricorso in epigrafe indicato, il sig. Viceconti ha impugnato il verbale del 13 settembre 2023, contenente la graduatoria finale di merito con i punteggi assegnati ai candidati. Al ricorso accede l'istanza cautelare proposta per

consentirgli di sostenere gli esami della sessione invernale fissata per il periodo compreso tra il 12 e il 24 febbraio 2024.

Al ricorso accede anche l'istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami;

RITENUTO di accogliere sotto il profilo del *periculum in mora* l'istanza cautelare, rinviando alla fase di merito ogni valutazione sulla fondatezza del ricorso. In via interinale, il sig. Viceconti potrà quindi sostenere gli esami del corso di Nuove tecnologie dell'arte nella sessione invernale compresa tra il 12 e il 24 febbraio 2024, con la precisazione che l'eventuale esito positivo degli stessi cesserà di avere effetto in caso di mancato accoglimento del ricorso;

RITENUTO che, in considerazione del contenuto degli atti impugnati e del *petitum* del ricorso, nella controversia in esame sussista una pluralità di controinteressati, peraltro nominativamente indicati nella graduatoria impugnata;

CONSIDERATO che parte ricorrente non sembra essere nelle condizioni di ottenere i recapiti dei controinteressati ai quali notificare il gravame e che occorre integrare il contraddittorio nei loro confronti, trattandosi di soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

CONSIDERATO che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi in tutti i candidati che sono stati ammessi al corso) e in ragione dell'obiettiva difficoltà del ricorrente nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi dall'Accademia intimata, la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm.;

ATTESO che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”* e che

quest'ultima disposizione stabilisce che *“il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”*;

RITENUTO sussistere *“circostanze particolari”* così da disporre che la notifica avvenga con *“modalità diverse”* da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ.), in ragione del numero dei controinteressati, nonché dei costi (particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso) della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale nei termini previsti dall'art. 150, comma 3, cod. proc. civ.;

RITENUTO, pertanto, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet istituzionale dell'Accademia delle Belle Arti di Verona, Sezione Amministrazione Trasparente;

RITENUTO, perciò, di autorizzare la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, è tenuto a chiedere all'Accademia delle Belle Arti di Verona di procedere a tale pubblicazione ed è tenuto a depositare nel fascicolo telematico del ricorso copia della richiesta di pubblicazione formulata all'Accademia entro il termine perentorio di quindici giorni dalla stessa;
- l'Accademia delle Belle Arti di Verona è tenuta a effettuare la pubblicazione entro quindici giorni dalla richiesta del ricorrente ed è altresì tenuta a rilasciare a quest'ultimo un attestato, nel quale confermi l'avvenuta pubblicazione, con la specificazione della data in cui essa è avvenuta. Detta pubblicazione dovrà essere

corredata da un avviso sintetico che indichi: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; il numero di registro generale del ricorso; l'oggetto del ricorso; l'indicazione dei controinteressati; l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; la segnalazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del Tribunale Amministrativo Regionale competente;

- il ricorso, l'ordinanza e l'avviso sintetico dovranno restare pubblicati sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente dell'Accademia delle Belle Arti di Verona sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;
- sulla *home page* del sito dell'Accademia delle Belle Arti di Verona dovrà essere inserito, se non già presente, un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sarà stata effettuata la pubblicazione disposta con la presente ordinanza;

RITENUTO che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito alla pubblica udienza del giorno 20 giugno 2024;

RITENUTO di compensare le spese della fase cautelare avuto riguardo alla definizione della stessa sulla sola valutazione del *periculum*;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta):

- a) accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;
- b) autorizza la notificazione ai controinteressati per pubblici proclami con le modalità e i termini di cui in parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 giugno 2024;
- c) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Andrea Orlandi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Andrea Orlandi

IL PRESIDENTE

Ida Raiola

IL SEGRETARIO